

CORONAVIRUS – COVID19:

1

Contratti e obbligazioni

Gli aiuti economici e quelli normativi per evitare la crisi

IN SINTESI

- ▶ 1. **il Covid19 e la dichiarazione di Pandemia**

- ▶ 2. **ripercussioni sulle ordinarie attività**

- ▶ i provvedimenti restrittivi

- ▶ Informazioni pratiche <https://www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni>

→ **riduzione della capacità reddituale di imprese e famiglie**

- ▶ 3. **Le misure economiche** a sostegno di imprese e famiglie finalizzate ad «ammortizzare» e prevenire le ripercussioni negative derivanti dalla forzata contrazione reddituale ed evitare una crisi economica trasversale imprese-privati

- ▶ Quali sono

→ **necessità di contenimento e prevenzione della crisi**

- ▶ 4. **Le disposizioni normative** a tutela delle contrapposte esigenze delle parti: debitore e creditore.

- ▶ l'impossibilità della prestazione temporanea e non, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, lo stato di forza maggiore

- ▶ Il rispetto delle obbligazioni contrattuali e la buona fede

- ▶ la rinegoziazione dei contratti, la sospensione o il differimento della prestazione

- ▶ Riferimenti normativi

→ **necessità di riequilibrare le parti contrattuali**

2

1. IL COVID19 E LA DICHIARAZIONE DI PANDEMIA

1. IL COVID19 E LA DICHIARAZIONE DI PANDEMIA

L'11 marzo scorso
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato
quella da COVID-19 una
pandemia.



Nelle due settimane precedenti
alla dichiarazione, infatti, il
numero di casi di COVID-19
fuori dalla Cina era aumentato
di 13 volte e il numero di nazioni
interessate era triplicato.



Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Direttore Generale **dell'OMS**, ha
affermato: *"Tutte le nazioni
devono individuare, testare,
isolare e tracciare i casi positivi
per impedire una diffusione
comunitaria del coronavirus"*
concludendo *"Siamo grati per
le misure adottate in Iran, Italia
e Corea del Sud per rallentare il
virus e controllare le loro
epidemie da COVID-19.
Sappiamo che queste misure
stanno costando molto alla
società e all'economia, così
come sono costate alla Cina"*.

4

2. RIPERCUSSIONI SULLE ORDINARIE ATTIVITÀ I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

2. RIPERCUSSIONI SULLE ORDINARIE ATTIVITÀ I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; prima zona rossa

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

6

SEGUE

ATTUALE: IL DPCM 11 MARZO 2020 G.U. SERIE GENERALE N. 64

- ▶ 1) Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.** Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- ▶ 2) Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle **aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali** garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- ▶ 3) Sono **sospese le attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**).
- ▶ 4) Restano **garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**
- ▶ 5) Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

7

SEGUE

ATTUALE: IL DPCM 11 MARZO 2020 G.U. SERIE GENERALE N. 64

- ▶ 6) Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- ▶ 7) In ordine alle **attività produttive e alle attività professionali** si raccomanda che:
 - a) sia **attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le **ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
 - d) assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
- ▶ 8) **per le sole attività produttive** si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- ▶ 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- ▶ 10) Per tutte le attività non sospese si invita al **massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile**.

8

Le restrizioni imposte al fine di contenere la pandemia hanno comportato ineludibilmente una riduzione della capacità reddituale di imprese e famiglie



9

3. LE MISURE ECONOMICHE

3. LE MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

FINALIZZATE AD E LE RIPERCUSSIONI NEGATIVE DERIVANTI DALLA FORZATA CONTRAZIONE REDDITUALE ED EVITARE UNA CRISI ECONOMICA TRASVERSALE IMPRESE-PRIVATI

in data 17/03/2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto "Cura Italia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70, che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Complessivamente il provvedimento autorizza per l'emergenza coronavirus l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per il 2020.

11

QUALI MISURE ECONOMICHE:

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, **in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.**

Per **imprese, autonomi e professionisti** che sono sotto i 2 milioni di ricavi i versamenti alla cassa per saldare le ritenute, l'Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail sono **rinviiati al 31 maggio** e potranno essere pagati in un'unica soluzione in un'unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

Per le filiere più colpite dall'emergenza scatta la **sospensione fino al 31 maggio** dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell'Iva di marzo. Oltre al **trasporto merci**, all'**elenco dei settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse, trasporto merci)** si aggiungono le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale**. Per queste imprese alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020.

12

Per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno e finalizzate a finanziare gli interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus arriva una detrazione pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Via libera per un **periodo di 9 mesi all'estensione della moratoria fino a 18 mesi** prevista per i **mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un frimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza**. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'Isee.

I **risparmiatori truffati dalle banche messe in liquidazione** avranno tempo fino al 18 giugno per fare domanda di indennizzo. Si prevede inoltre che ad azionisti e obbligazionisti in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica.

A partire dal 5 marzo per i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi** che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole in arrivo una forma di **congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età**, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un'indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità. Inoltre, i **genitori dipendenti del settore privato** con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto **voucher baby sitter** fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario. Il bonus **viene erogato mediante il libretto famiglia**.

Arriva un **bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti** con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo.

I **permessi previsti dalla legge 104** potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.

Arriva il 'Fondo per il reddito di ultima istanza' per garantire un'indennità, ai **lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**.

In arrivo 70 milioni di euro nel 2020 che serviranno a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza. In totale, per le **piattaforme per la didattica a distanza** sono stanziati 85 milioni di euro per l'anno 2020: di questi 10 milioni sono destinati a consentire alle scuole di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, 70 milioni per fornire appunto i computer agli studenti meno abbienti e 5 milioni di euro a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

14

In arrivo 50 milioni per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti per l'emergenza. L'apposito fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è incrementato quindi di 50 milioni.

Cig in deroga per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, per un periodo massimo di 9 settimane, anche per le imprese escluse dagli ammortizzatori sociali, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, previo accordo sindacale anche in via telematica (accordo non richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti). **È escluso il lavoro domestico**. Prevista inoltre la possibilità di cig ordinaria, per un massimo di nove settimane, per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza. Autorizzata inoltre la Cig ordinaria anche per le imprese che già si trovano in Cig straordinaria e un assegno ordinario fino a 9 settimane per le imprese che hanno in corso l'assegno di solidarietà.

In arrivo **un'indennità di 600 euro per il mese di marzo** per i lavoratori autonomi, le partite Iva, i co.co.co, gli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori dello spettacolo.

Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del "giustificato motivo oggettivo".

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al primo giugno 2020.

15

I termini di presentazione delle **domande di disoccupazione** Nsapi e Discoll sono ampliati **da sessantotto a centoventotto giorni**.

Prevista l'equiparazione **dell'assenza per quarantena alla malattia**, già prevista per il settore pubblico, anche per il settore privato.

Lo **smart working** diventa modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato. I lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie hanno priorità nell'accoglimento delle domande di lavoro agile. I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilitativi chiusi dal provvedimento.

Moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle pmi e micro imprese, che facciano richiesta alla banca o altro intermediario finanziario che ha concesso il credito, con garanzia pubblica al 33%. Previsto un **bonus fiscale per la cessione dei crediti deteriorati**.

Potenziato il **fondo di garanzia per le Pmi**. Per 9 mesi, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

16

Per **Alitalia e Alitalia Cityliner** autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. **Il governo istituisce un fondo da 500 milioni di euro per far fronte ai danni subiti dal settore aereo e all'operazione Alitalia.**

È stato creato un **fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro** per l'anno 2020, per potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnala il **piano straordinario di sostegno al made in Italy.**

Il decreto legge 'Cura Italia' stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto.

Fino al termine dello stato di emergenza, **il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, fino a 150 milioni di euro, anche su richiesta del Commissario straordinario, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria.** La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Il decreto stabilisce anche le modalità di indennizzo ai privati.

Le misure economiche sono determinate
dalla necessità di contenimento e
prevenzione della crisi



18

4. LE DISPOSIZIONI NORMATIVE

4.1 L'IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE TEMPORANEA E NON, L'ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA, LO STATO DI FORZA MAGGIORE

pg. 22-28

- Forza maggiore e eccessiva onerosità sopravvenuta
- Rimedi offerti dall'art. 1467 c.c.
- Impossibilità della prestazione
- Caratteri dell'impossibilità
- Orientamento tradizione di dottrina e giurisprudenza
- Altri orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
- Impossibilità della prestazione per *factum principis*

4.2 IL RISPETTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E LA BUONA FEDE

pg. 29

4.3 LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI, LA SOSPENSIONE O IL DIFFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE

pg. 30-36

- Rinegoziazione dei contratti
- Ipotesi concrete di rinegoziazione
- Dalle norme alla prassi

4.4. RIFERIMENTI NORMATIVI

pg. 37-39

4.5 RACCOMANDAZIONI

pg. 40

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE A TUTELA DELLE CONTRAPPOSTE ESIGENZE DELLE PARTI: DEBITORE E CREDITORE

La diffusione del Covid-19, l'imposizione della quarantena, di limiti alla circolazione delle persone e delle merci e del traffico aereo hanno un'incidenza inevitabile sulla corretta e tempestiva possibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

- 》 1. Le imprese possono invocare la disciplina in punto di impossibilità e/o cause di forza maggiore?
- 》 2. Possono ritenersi giustificati inadempimenti contrattuali determinati da dette circostanze?
- 》 3. È possibile escludere la responsabilità contrattuale dei singoli contraenti ed il correlato obbligo di risarcimento dei danni che da ciò deriverebbe?

21

FORZA MAGGIORE E ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

- Nel nostro ordinamento giuridico manca una specifica norma e una precisa, univoca e condivisa definizione di '**forza maggiore**'.
- Esiste tuttavia una norma, l'**art. 1467 c.c.**, rubricato "contratto con prestazioni corrispettive" che fornisce alcune coordinate normative di riferimento
- **Dottrina** e **giurisprudenza** affermano: «vi è forza maggiore in caso di eventi naturali e umani (calamità naturali, terremoti, uragani, sommosse, guerre, scioperi nazionali, incendi o altro evento comunque imprevedibile) che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono dominabili e quindi sono fuori dal controllo delle parti (ex multis, Cass. nn. 15073/09, 9645/04, 2339/92, 8294/90, 5653/90 e 252/53)»

22

RIMEDI OFFERTI DALL'ART. 1467 C.C.

I. Ambito di applicazione

Contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita (c.d. contratti di durata).

II. Cosa prescrive

Nel caso in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili estranei alla sfera d'azione del debitore, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, dando prova del fatto da cui deriva l'eccessiva onerosità e della sua derivazione dagli avvenimenti straordinari e imprevedibili.

III. A chi spetta la valutazione dell'eccessiva onerosità

Al Giudice. In ogni caso la valutazione di eccessiva onerosità deve essere sopravvenuta rispetto al momento della stipula dell'accordo e risulta irrilevante se chi la invoca è già in ritardo con il suo adempimento ed è quindi in mora.

IV. Quando non può essere domandata la risoluzione

Quando la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

V. Cosa può fare la parte contro la quale la risoluzione è domandata

Può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

23

IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

- L'estinzione dell'obbligazione si verifica **solo** quando l'**impossibilità non** può essere **causalmente ricollegata al debitore**
- **Se** l'impossibilità della prestazione è **attribuibile al debitore**, invece, **non** vi sarebbe **estinzione** dell'obbligazione e il **creditore** potrebbe far valere il suo **diritto** come **risarcimento** del danno.

24

CARATTERI DELL'IMPOSSIBILITÀ

Per ottenere l'estinzione dell'obbligazione, con conseguente esonero della responsabilità, l'impossibilità di esecuzione della prestazione deve rivestire i seguenti caratteri:

1. **SOPRAVVENUTA** – deve intervenire dopo la nascita dell'obbligazione.
2. **OGGETTIVA^(*) E ASSOLUTA** – la prestazione deve essere oggettivamente impossibile e non divenuta impossibile solo per il debitore che, ad esempio, non può invocare l'impossibilità adducendo di non avere i mezzi economici per adempiere.
3. **NON IMPUTABILE AL DEBITORE** – il debitore non deve aver causato con il suo comportamento l'impossibilità della prestazione. L'impossibilità quindi, deve derivare da caso fortuito o da forza maggiore.
4. **DEFINITIVA^(**)** – l'impossibilità deve essere di natura tale da non consentire in alcun modo l'adempimento.

^(*) Differenza con impossibilità soggettiva: impossibilità oggettiva fa riferimento alla prestazione in sé tale che nessun debitore potrebbe eseguirla mentre l'impossibilità soggettiva attiene alla persona del debitore che non è in grado, fisicamente o economicamente, di eseguirla mentre potrebbe essere eseguita da altri.

^(**) Differenza con impossibilità temporanea che consiste in una situazione oggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione

ORIENTAMENTO TRADIZIONALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

- La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che il debitore, per liberarsi da responsabilità, debba **provare il caso fortuito o la forza maggiore**.
- La prova dell'impossibilità è posta a carico del debitore ex art. 1218 c.c. che deve provare l'**oggettività** e l'**assolutezza** dell'impossibilità.

26

ALTRI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

- Una parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto **eccessivamente gravosa** la concezione tradizionale relativa alla prova dell'assenza di responsabilità del debitore, poiché la responsabilità del debitore è ritenuta oggettivamente possibile anche nei casi in cui la prestazione comporterebbe uno sforzo che va ben oltre la diligenza richiesta per l'adempimento.
- Secondo il combinato disposto degli artt. 1218 c.c. e 1176 c.c. il debitore è **responsabile** quando **non** abbia usato l'**ordinaria diligenza**.

27

Di conseguenza, se il debitore, nonostante l'uso dell'adeguata diligenza, non avrà adempiuto l'obbligazione, non sarà responsabile per l'inadempimento, e, non potendo il creditore richiedere l'esecuzione della prestazione, si avrà comunque estinzione dell'obbligazione.

IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE PER FACTUM PRINCIPIS

Un ulteriore orientamento giurisprudenziale ritiene che sussista impossibilità della prestazione per factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative che, per tutelare l'interesse pubblico, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà.

ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO

28

I. PRIMA IPOTESI



Non si applica nel caso in cui il factum principis sia **ragionevolmente** e **facilmente prevedibile**, secondo la comune diligenza, all'atto della sottoscrizione del contratto;

II. SECONDA IPOTESI



Non si applica nel caso in cui il debitore **non** abbia tentato, nel rispetto del principio di buona fede (cfr. slide seguente) di percorrere tutte le **soluzioni alternative** astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, chiaramente, nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso.

IL RISPETTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E LA BUONA FEDE

- La clausola generale della buona fede e correttezza opera tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del **singolo rapporto** obbligatorio (art. 1175 c.c.) quanto sul piano del **complessivo** assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.).
- In dottrina si è messo in evidenza che la buona fede oggettiva, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, trova il suo fondamento nel **principio di solidarietà** contenuto nell'art. 1175 c.c. e costituisce espressione dello stesso valore costituzionale di cui all'art. 2 Cost.
- L'impegno solidaristico trova il "suo limite precipuo unicamente nell'**interesse proprio** del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla **salvaguardia** dell'interesse della controparte" ma, pur sempre, "nella misura in cui essi **non** comportino un apprezzabile **sacrificio** a suo carico" (Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14605).

29

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

Lo scopo precipuo della rinegoziazione è il riequilibrio di un assetto contrattuale alterato da elementi sopravvenuti ed imprevedibili al tempo della conclusione dell'accordo, il raggiungimento di un nuovo equilibrio può ragionevolmente esigere sia la ridiscussione di elementi già esistenti, sia l'introduzione di patti ulteriori.



Le variazioni del contenuto contrattuale devono essere necessariamente parziali: non è infatti concepibile un'attività rinegoziativa che riveda il contratto in tutti i suoi aspetti.

30

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI: FONTI (1/4)

- La pratica contrattuale conosce **tre** distinte fonti della rinegoziazione:
 1. libera scelta delle parti
 2. legge
 3. clausola rinegoziativa

31

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI: FONTI (2/4)

Libera scelta delle parti

- La libera e concorde scelta delle parti esula dal campo specifico della rinegoziazione, essendo più correttamente riconducibile alla più generale area delle trattative, seppur in executivis.
- Il fatto che le trattative si svolgano tra soggetti già legati da un vincolo contrattuale, pur rendendo peculiare la negoziazione, non modifica il regime generale delle regole comuni applicabili ad ogni trattativa: sono pur sempre i principi di correttezza e buona fede ad informare il corso dello svolgimento del rapporto contrattuale rivisitato dalla volontà dei contraenti.

32

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI: FONTI (3/4)

Legge

- Campo d'azione piuttosto **ridotto**.
- Se da un lato la legge, in ossequio al principio della libertà di contrattare, non può ingerire nei rapporti fino al punto di tutelare le parti contro tutte le possibili **sopravvenienze che turbino l'equilibrio contrattuale**, dall'altro non può esimersi dal porre rimedio ai rischi di **sopravvenienze che superino una certa soglia di "normalità"**.
- Il margine di intervento del legislatore è quindi circoscritto alla sola eventualità che sulle scelte delle parti incidano eventi eccezionali ed imprevedibili. È solo in tale momento che l'ago della bilancia sui cui piatti si misurano l'autonomia delle parti e l'interesse dei contraenti pende a favore di questi ultimi.
- L'**impossibilità sopravvenuta** della prestazione e l'**eccessiva onerosità sopravvenuta** costituiscono due ipotesi specifiche di sopravvenienze disciplinate dal legislatore italiano (cfr. slide precedenti).

33

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI: FONTI (4/4)

Clausola rinegoziativa

- **DEFINIZIONE** – la clausola rinegoziativa è il patto con il quale le parti predispongono dei **criteri** attraverso i quali giungere alla **reductio ad aequitatem** delle rispettive **prestazioni** in caso di sopravvenienza di circostanze che ne modifichino sensibilmente il valore originario, rectius una convenzione che riconduca ad equità i rapporti tra i valori originari delle prestazioni.
- **FINE – riapprezzamento** concordato della composizione di **interessi** originariamente programmata e alterata in modo sostanziale da circostanze modificative sottratte al controllo delle parti. La clausola attribuisce quindi alle parti il potere di incidere, con lo strumento del consenso, sulle variazioni rilevanti che trasformano l'assetto degli intenti iniziali, sottraendo ad altri fattori la possibilità di governare il rapporto.

34

IPOSTESI CONCRETE DI RINEGOZIAZIONE

Due ipotesi di rinegoziazione concretamente percorribili

1. SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE

- **Addivenendo ad una soluzione transattiva, le parti possono rinegoziare il contratto pattuendo che la prestazione resti “congelata”: si sarà tenuti ad adempiere quando le misure restrittive verranno meno, a condizioni e modalità parimenti rinegoziabili (rateizzazione, versamento a stralcio, accesso a contributi governativi).**

Esempio pratico in materia di locazione: il canone resta “congelato”, il conduttore non sarà tenuto ad alcun versamento per interessi od oneri accessori, ma sarà tenuto comunque ad adempiere all'obbligazione quando il DPCM verrà meno, a condizioni e modalità da concordare, potendo destinare i fondi e risorse finanziarie a sostenere altre spese ed impegni

35

2. RIDUZIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

- **Addivenendo ad una soluzione transattiva, le parti possono rinegoziare il contratto al fine di ottenere una riduzione della prestazione per tutta la durata di vigenza delle misure restrittive, senza che al termine del periodo si sia accumulato un debito.**

Esempio pratico in materia di locazione: il contraente inadempiente potrà invocare la causa di forza maggiore e proporre di riequilibrare la prestazione al fine di adempiere comunque al contratto stipulato, minimizzando i danni subiti per entrambi, definendo un “accordo ponte” che regoli la riduzione del canone per la durata di vigenza del DPCM.

DALLE NORME ALLA PRASSI

Assunto che all'atto della sottoscrizione del contratto la **pandemia** di Covid-19 **non** era né **ragionevolmente** né **facilmente prevedibile** secondo la comune diligenza, occorre **verificare** se il **contratto** disciplini o meno casi di emergenza sanitaria o assimilabili.

Il regolamento contrattuale disciplina espressamente il **caso dell'emergenza sanitaria** (o, analogamente, dei **provvedimenti governativi conseguenti**, oppure di **eventi straordinari ed eccezionali**)

Comunicare all'altro contraente che si intende invocare l'operatività della predetta clausola

Il regolamento contrattuale non disciplina espressamente il **caso dell'emergenza sanitaria** (o, analogamente, dei **provvedimenti governativi conseguenti**, oppure di **eventi straordinari ed eccezionali**)

Fare riferimento alla disciplina contrattualistica generale del codice civile relativa all'impossibilità della prestazione. Occorre quindi **esaminare** caso per caso:

1. le modalità di esecuzione della prestazione e gli elementi/fatti che comportano ritardo o impossibilità della prestazione;
2. l'impatto che hanno sugli impegni contrattuali assunti;
3. eventuali soluzioni alternative che rendano possibile l'adempimento, in termini ragionevoli, magari dilazionato;
4. se è possibile rinegoziare il contratto.

36

RICHIAMI NORMATIVI (1/3)

- *Art. 1467 c.c., rubricato «contratto con prestazioni corrispettive»*
 - *c. 1 Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458;*
 - *c. 2 La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto;*
 - *c.3 La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”*

37

RICHIAMI NORMATIVI (2/3)

- Art. **1256 c.c.** rubricato “impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” prevede:
 - c. 1 *l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.*
 - c. 2 *Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.*
- Art. **1258 c.c.** rubricato “impossibilità parziale” al comma 1 prevede: *“Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile”.*

38

RICHIAMI NORMATIVI (3/3)

- *Art. 1175 c.c. «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza».*
- *Art. 1176 c.c. c. 1 «Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia».*
- *Art. 1375 c.c. «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede».*
- *Art. 1218 c.c. «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova (che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)».*

39

RACCOMANDAZIONI

Le aziende e, in generale, coloro che si trovassero in difficoltà nell'adempire con regolarità e puntualità le proprie obbligazioni contrattuali devono **comunicare alla controparte le suddette difficoltà** avendo cura di **descrivere**, seppur sommariamente, le **ragioni** che determinano complicazioni o impossibilità nell'esecuzione della prestazione.

In tal modo viene infatti **dimostrata la buona fede contrattuale** e si possono **negoziare soluzioni alternative** in base alle quali eventualmente sottoscrivere accordi modificativi degli accordi originari.

40

Le disposizioni normative intervengono
al fine di riequilibrare le parti contrattuali



41